

## RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

### “Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna”

#### Il quadro normativo attuale di riferimento

Il patto di stabilità interno, introdotto dallo Stato nel 1999 con l'articolo 28 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 (legge collegata alla finanziaria 1999), rappresenta uno degli strumenti per il rispetto dei parametri di Maastricht. L'adesione al Patto di stabilità e crescita, da parte degli stati membri, impegna infatti i rispettivi governi a ridurre progressivamente il ricorso all'indebitamento netto, ovvero alla formazione di nuovo debito, e lo stock di debito. In particolare sono previsti precisi vincoli che insistono sulle politiche di bilancio e sulla finanza pubblica: il tetto massimo del rapporto deficit / PIL è fissato al 3% mentre quello relativo al rapporto debito / PIL non può essere superiore al 60%. Nel caso di mancato rispetto di tali parametri, i regolamenti comunitari prevedono un sistema di sanzioni a carico degli stati inadempienti.

Il patto di stabilità interno coinvolge l'insieme degli enti della Pubblica Amministrazione compresi, pertanto, le regioni e gli enti locali territoriali che sono chiamati a concorrere al contenimento del deficit ed incentivati a ridurre l'ammontare del debito.

Le regole di applicazione del patto hanno però risentito, in tutti questi anni, di un difficile ma continuo percorso di adattamento normativo tale per cui le disposizioni che disciplinano il patto sono state oggetto di frequenti revisioni e modifiche. Nel tempo esse sono divenute sempre più vincolanti fino ad essere definite, nel 2003, “principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica”.

Per il triennio 2009 – 2011 la disciplina del patto di stabilità interno per province e comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è contenuta nell'articolo 77-*bis* del D.L. 25 giugno 2008, n. 112<sup>1</sup>. Viene confermata la definizione di obiettivo, già introdotta nel 2007 con L. 296/2006, in termini di saldo finanziario tra entrate e spese finali, di competenza mista ovvero sommatoria algebrica dalle differenze tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalle differenze tra incassi e

---

<sup>1</sup> D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, 6 agosto 2008, n. 133.

pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate e delle spese derivanti da operazioni di riscossione o concessioni di crediti.

La quantificazione di ogni specifico obiettivo è effettuata applicando al saldo dell'anno 2007, che diventa pertanto base di calcolo per la determinazione dei nuovi obiettivi programmatici, percentuali differenziate:

- per ciascun anno del triennio 2009-2011,
- per comparto,
- in relazione al risultato conseguito nel 2007, (rispetto o meno dell'obiettivo e al valore positivo o negativo del saldo).

Lo stesso decreto 112 conferma, inoltre, anche per il triennio 2009 – 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali o aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, con l'unica eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), già prevista dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazione, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126.

La disciplina statale si completa con altre disposizioni, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122, volte ad escludere specifiche voci di entrata e di spesa dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, a normare le fasi relative al monitoraggio e alla certificazione dei risultati nonché a definire il sistema sanzionatorio, nel caso di mancato rispetto del patto.

La manovra approvata con il D.L. n. 78/2010 prevede la correzione degli andamenti tendenziali dell'indebitamento netto per il triennio 2011 – 2013. Le autonomie territoriali concorrono alla manovra attraverso le regole del patto di stabilità interno per un importo e secondo l'articolazione per comparti indicata nella tabella seguente.

<i><b>Concorso enti territoriali</b></i>	<i><b>2011</b></i>	<i><b>2012</b></i>	<i><b>2013</b></i>
<i>Regioni SO</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
<i>Comuni</i>	<i>1.510</i>	<i>2.510</i>	<i>2.510</i>
<i>Province</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

*(valori in milioni di euro)*

## **Ripercussioni sulla finanza territoriale**

E' del tutto evidente che le norme nazionali che regolano i criteri del Patto di stabilità interno impongono agli enti locali un contributo eccessivamente oneroso che pregiudica la qualità dei servizi pubblici e lo sviluppo del territorio per l'impossibilità di realizzare un adeguato programma di investimenti.

Per il 2011 i vincoli dettati dall'ordinamento nazionale rendono necessario un rigoroso controllo della spesa pubblica, sia di parte corrente che di investimento, tutto ciò in una situazione ancora preoccupante dell'economia e dell'occupazione che determina una crescita di domanda di servizi alla persona (asili nido, assistenza, servizi scolastici, formazione, abitazione) e di sostegno all'economia locale.

La manovra correttiva del 2010 peraltro si limita a ridurre drasticamente le risorse e ad introdurre ulteriori vincoli o limiti senza ridefinire le regole del patto. Prevedere la sospensione delle norme che regolano la distribuzione di risorse premiali agli enti virtuosi e introduce disposizioni per accelerare lo smaltimento dei residui passivi molto più contenute rispetto a quelle applicate nel 2009 consentendo il superamento dell'obiettivo per il pagamento dei residui passivi in conto capitale solo fino al limite dello 0,75% dell'ammontare risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008. Tale limite per il 2009 era fissato al 4%<sup>2</sup>.

I continui cambiamenti del quadro normativo succedutisi in questi anni hanno, di fatto, creato situazioni di sostanziale iniquità: gli spazi di azione risultano, infatti, solo in parte collegati alla virtuosità di un ente mentre assumono un peso sicuramente eccessivo elementi di mera casualità legati a scelte gestionali riferite ad un anno, assunto poi come base di riferimento per il calcolo dei tetti e degli obiettivi.

Nonostante gli sforzi richiesti al sistema delle regioni e degli enti locali, il quadro di finanza pubblica non appare confortante.

Secondo i dati riportati nella Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013 approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 settembre 2010, il debito del settore pubblico, in rapporto al Pil, nel 2009 è pari al 115,8%, il più alto tra i paesi dell'EU-15, mentre l'indebitamento netto in rapporto al Pil sale al 5,3%.

---

<sup>2</sup> Art. 9 *-bis*, D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini"

Il 92,7% del debito pubblico complessivo, non consolidato e al lordo degli interessi, che in termini pro-capite è pari a 27.497 euro, grava sui bilanci delle amministrazioni centrali. Il restante 7,3% risulta a carico delle amministrazioni locali. A livello nazionale, il debito pubblico locale per abitante è pari a 2.154 euro.

Se si analizzano gli indicatori di solidità strutturale dei bilanci della regione, dei comuni e delle province dell'Emilia-Romagna, si osserva una situazione molto positiva dei conti pubblici.

La regione Emilia-Romagna è, tra le regioni a statuto ordinario, quella che presenta il più basso indebitamento pro capite: 237 euro a fine 2008; 224 euro a fine 2009.

Il debito dei comuni emiliano - romagnoli, al 31 dicembre 2008<sup>3</sup>, ammonta a 853 euro per abitante, quello delle province a 215. Complessivamente, il debito pubblico locale pro-capite nel 2008 è pari a 1.288, molto inferiore, pertanto, al debito pubblico nazionale per abitante. (-39,4%).

Il fondo di cassa rendicontato al 31.12.2008 dei comuni e delle province, assoggettate al patto, supera i 1.192 milioni di euro.

Nonostante questo, in conseguenza dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, si contraggono gli investimenti, non si onorano gli impegni assunti negli anni precedenti per il pagamento di lavori per investimenti ed opere sottraendo risorse al mondo produttivo e al lavoro, si continuano ad accumulare, sui bilanci degli enti locali, residui passivi per interventi di spesa in conto capitale, che oramai hanno superato i 3.500 milioni di euro.

### **Un nuovo patto per il territorio**

La Giunta regionale intende proporre un sistema di governo della finanza pubblica territoriale, condiviso con il sistema delle autonomie locali, che consenta di introdurre un nuovo patto di stabilità su base territoriale e di definire interventi per un riequilibrio del livello di indebitamento per tutti gli enti locali.

---

<sup>3</sup> I dati 2009 riferiti al debito per comuni e province non risultano ancora disponibili. Le previsioni indicano tuttavia un tendenziale contenimento dell'importo certificato al 31.12.2008

Dettato nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme in materia di federalismo fiscale, questo progetto di legge si inquadra nell'ambito di una cornice normativa nazionale definita, in modo specifico, dal comma 11 dell'articolo 77 – *ter* del D.L. 112/2008 e dall'articolo 17 della L. 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). In particolare il comma 11, nell'ambito di norme specificatamente rivolte a regolare il patto di stabilità interno dispone che *“al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata”*.

Lo stesso principio, inquadrato in un contesto più ampio quale è quello definito dalla L. 42/2009, viene riaffermato con specifico riferimento alla funzione di coordinamento e alla disciplina dei diversi livelli di governo *“... le regioni possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni”*.

### **Le principali finalità**

Le finalità perseguite sono rivolte a:

- accrescere il livello di efficienza dell'utilizzo delle risorse finanziarie definendo regole e criteri che tengano conto delle specificità territoriali, senza quindi l'obbligo di applicare criteri uniformi, dettati dalle norme statali, su tutto il territorio nazionale;
- valorizzare le opportunità di investimenti strategici per il sostegno dell'economia locale, per la tutela ambientale, per lo sviluppo della qualità delle condizioni sociali e culturali in Emilia-Romagna;
- riportare nell'ambito delle scelte politiche e programmatiche gli indirizzi espressi da ciascun ente del territorio relativamente

all'attività di controllo e di monitoraggio per il rispetto delle norme e dei vincoli di finanza pubblica;

- introdurre margini di flessibilità nella gestione delle emergenze o delle eccezionalità gestionali attraverso un sistema di compensazioni sia di tipo orizzontale, ovvero tra enti dello stesso comparto, che verticale;
- ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento;
- trattenere il surplus finanziario, ovvero la sommatoria delle maggiori economie, che nel 2009, a titolo esemplificativo, è stato superiore ai 200 milioni di euro, prodotto dalle gestioni separate dei diversi enti, attualmente impermeabili tra loro, per ridistribuirlo a favore del territorio regionale.

I cardini su cui poggia l'impianto del patto di stabilità territoriale, e che di seguito verranno analizzati, sono la definizione di un nuovo sistema di relazioni tra regioni e autonomie locali, la previsione di un unico obiettivo territoriale, l'introduzione di un sistema di vincoli riferiti ai criteri della competenza pura con la previsione di superamento del sistema di competenza mista dopo un congruo periodo di transizione, la possibilità di effettuare compensazioni di quote di obiettivi tra enti locali e con la regione, la previsione di misure di flessibilizzazione dell'obiettivo in funzione di specifiche esigenze di programmazione e di gestione, un sistema premiale e sanzionatorio territoriale, nuovi meccanismi di monitoraggio e certificazione, misure di controllo dell'indebitamento e di rilancio degli investimenti, estese anche ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

### **Il sistema di relazioni tra regione, province, comuni**

Anzitutto il provvedimento in esame ridefinisce il sistema di relazioni finanziarie che intercorrono tra regione, province e comuni.

La regione, secondo quanto definito dall'articolo 3, è l'unico interlocutore istituzionale nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'unico soggetto responsabile per il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità territoriale. Nei confronti dello stato, pertanto, la regione si pone quale ente di coordinamento e di garanzia per la corretta applicazione delle regole inerenti il patto di stabilità territoriale ed, in conseguenza di ciò, è l'unico destinatario di eventuali azioni sanzionatorie nel caso di mancato rispetto degli obiettivi prefissati.

Sulla base dei criteri stabiliti in accordo con il Consiglio delle Autonomie Locali, la regione definisce le regole applicative per comuni e province, con riguardo alle diverse situazioni finanziarie ed economiche presenti nel territorio. Raccoglie e monitora i dati di finanza territoriale, certifica annualmente al Ministero il risultato conseguito a livello territoriale (art. 15), applica il sistema premiale e sanzionatorio definito dal presente provvedimento (art. 13) a garanzia della tenuta complessiva dei conti pubblici e degli impegni istituzionali assunti.

Il Consiglio delle Autonomie Locali esprime pareri sia con riferimento ai criteri generali che regolano il patto di stabilità territoriale, sia rispetto alla determinazione dei criteri e dei parametri propriamente correlati alle fasi applicative di determinazione e modifica degli obiettivi annuali e di controllo.

La Giunta regionale (art. 14) annualmente trasmette al CAL una relazione sull'applicazione del Patto di stabilità territoriale nella quale sono esposti i risultati complessivamente conseguiti, le eventuali criticità rilevante e le posizioni riferite ai singoli enti locali.

Per l'attività di analisi e per l'elaborazione di proposte applicative, la Giunta si avvale della collaborazione specialistica di una Commissione tecnica interistituzionale (art. 16), presieduta dal direttore generale della regione, competente in materie di finanze, e composta da 10 esperti nelle discipline economico-finanziarie e giuridiche, dei quali 4 designati dalla Giunta ed i restanti 6 da parte dallo stesso CAL.

### **Obiettivo unico territoriale**

Il nuovo Patto di stabilità della regione Emilia-Romagna si basa sulla determinazione di un unico obiettivo territoriale (art. 3) dato dalla sommatoria degli obiettivi fissati, ai sensi della normativa nazionale vigente, per i singoli comuni, per le diverse province e per la stessa regione.

L'impatto quantitativo della manovra annuale, definito dalle norme nazionali, non può ovviamente essere modificato ma può essere diversificato il contributo richiesto a ciascun ente locale. L'obiettivo unico viene ripartito sul territorio mediante l'impiego di indicatori riferiti alle reali situazioni finanziarie ed economiche, al livello del debito, all'entità dei residui passivi per interventi di investimento presenti a livello locale.

Nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pertanto, ciò che rileva è il solo obiettivo unico del cui rispetto, come si è già detto, risponde la regione (art. 15). Esso costituisce, in termini

finanziari, il contributo complessivamente offerto dal territorio emiliano romagnolo al rispetto dei parametri di Maastricht. La sua articolazione interna per comparti e per singolo ente in linea di principio, sul piano giuridico, è irrilevante per il Ministero e rientra nella piena autonomia decisionale della regione e del sistema delle autonomie, secondo un'ottica tipicamente federalista.

### **Il principio della competenza pura**

Per ciascun comune e per ciascuna provincia viene determinato un obiettivo di saldo espresso in termini di competenza pura, ovvero riferito alle obbligazioni giuridiche di entrata e di spesa, calcolato sulla base di criteri e parametri definiti dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere del CAL (art. 5). E' definito annualmente per il successivo triennio di riferimento, al fine di introdurre elementi di certezza per la funzione di indirizzo e di programmazione di medio periodo espressa dai governi locali.

Il principio della competenza pura, esteso pertanto anche alle spese d'investimento (oggi monitorate sotto il profilo dei movimenti di cassa) consente di ricondurre l'attività di controllo alla fase di programmazione politica degli interventi senza trasferire negli uffici finanziari l'onere del rispetto del patto esercitato attraverso la sospensione dei relativi pagamenti.

Gli obiettivi assegnati ai diversi enti locali possono poi essere oggetto di rimodulazione (art. 6) per consentire:

- la realizzazione di interventi di investimento, a rilevanza strategica, coerenti con la programmazione regionale per il sostegno all'economia locale, per la tutela ambientale e del territorio, per la mobilità, l'istruzione, la qualità delle condizioni abitative sociali e culturali (art. 6);
- le compensazioni orizzontali tra gli enti locali. In questo secondo caso la regione raccoglie le disponibilità e i fabbisogni espressi dal sistema delle autonomie ridistribuendo i differenziali secondo principi di proporzionalità e di adeguatezza finanziaria (artt. 6 e 7) ;
- le compensazioni di tipo verticale con il riconoscimento, da parte della regione, di ulteriori quote di saldo finanziario in risposta a richieste formulate dagli enti locali e con la conseguente rimodulazione del proprio obiettivo programmatico (art. 7).



## **Fase transitoria: obiettivo di competenza mista**

Il sistema di regole così definito, incentrato sul controllo delle grandezze proprie della competenza, dovrebbe consentire nell'arco di un periodo temporale di 3-4 anni di eliminare, dai bilanci degli enti locali, gli effetti prodotti dalle incoerenze e dalle distorsioni del sistema per saldi finanziari di competenza mista regolati dalla normativa statale, riportando in una situazione di equilibrio l'ammontare dei residui passivi in conto capitale.

Fino al superamento delle problematiche determinate dalla gestione dei flussi di cassa degli anni precedenti, gli enti locali sono comunque tenuti al rispetto di un saldo obiettivo di competenza mista (art. 9), determinato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere del CAL, sulla base di indicatori finalizzati a realizzare una progressiva convergenza tra l'obiettivo quantificato in base al sistema della competenza pura e l'obiettivo calcolato con il sistema della competenza mista. L'insieme degli indicatori assunti per la quantificazione dell'obiettivo di saldo di competenza mista sono: la popolazione, il livello di indebitamento, il rimborso della quota di capitale di prestiti in essere e la consistenza dei residui passivi per spese in conto capitale.

Per tutta la fase transitoria e comunque fino al realizzarsi del processo di attuazione del federalismo fiscale, il progetto di legge prevede l'applicazione di misure correttive tali da compensare integralmente eventuali peggioramenti del saldo obiettivo assegnato ad un singolo ente locale rispetto a quello quantificato ai sensi della normativa statale. L'ammontare di tali interventi è a carico della regione che procede a ridurre, per il medesimo importo, l'entità del proprio obiettivo programmatico.

Il progetto di legge prevede poi misure per adattare l'obiettivo di competenza mista alle reali esigenze di amministrazione e di gestione espresse dal territorio in corso d'anno (art. 10). Esso, infatti, può essere rimodulato per consentire compensazioni tra i diversi enti, per il pagamento di interventi di investimento strategici, per favorire lo smaltimento dei residui passivi in conto capitale.

## **Controllo del livello di indebitamento**

Gli enti locali assoggettati alle regole del patto di stabilità territoriale sono le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in coerenza con le disposizioni legislative dettate dall'articolo 77-

bis, comma 1, del decreto legge 112/2008 (artt. 4 e 11). Tuttavia, per la finalità di riequilibrare il livello di indebitamento presente nel territorio regionale, i criteri e i parametri definiti per regolare l'entità di ricorso al credito si applicano anche ai comuni minori, che attualmente presentano esposizioni debitorie pro-capite mediamente superiori alla media regionale<sup>4</sup>.

Per rinnovare le opportunità finanziarie per un rilancio complessivo degli investimenti, il progetto di legge (art. 8) prevede poi la possibilità, in capo alla Giunta regionale, di adottare misure specificatamente dirette a favorire l'estinzione anticipata di mutui e prestiti a carico dei bilanci dei comuni e delle province, in modo particolare mediante l'erogazione di contributi a copertura degli oneri correlati alle operazioni di estinzione anticipata.

### **Il sistema di monitoraggio e di certificazione**

In qualità di garante e unico responsabile del rispetto dell'obiettivo territoriale, la regione assume l'onere di monitorare i movimenti finanziari contabilizzati nel corso dell'esercizio, di comunicare gli esiti del monitoraggio al Ministero dell'Economia e delle Finanze e di certificare, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti con legge dello stato, il risultato conseguito in relazione al rispetto dell'obiettivo unico assegnato (art. 12).

A tal fine, gli enti locali sono tenuti a trasmettere nei tempi previsti dal progetto di legge e dai provvedimenti attuativi di Giunta, i dati e le informazioni necessarie mediante un sistema informativo e di comunicazione via *web*, in corso di realizzazione, che consentirà l'acquisizione dei dati in tempi reali, la loro elaborazione per esigenze di controllo e per l'analisi di quadri prospettici e tendenziali delle principali grandezze di finanza territoriale. In conseguenza di ciò diventano superflui gli adempimenti attualmente previsti dalla normativa nazionale in ordine al monitoraggio e alla certificazione a carico di comuni e province nei confronti del Ministero delle Economia e delle Finanze. La Giunta regionale pertanto auspica, una volta entrata in vigore il presente progetto di legge, un adeguato intervento legislativo da parte dello stato per il definitivo superamento di tali adempimenti.

---

<sup>4</sup> Lo stock di debito pro-capite dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti al 31.12.2008 è pari a 1.018 euro, contro gli 853 euro a livello regionale, mentre il debito pro-capite dei comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno è pari 836 euro.

## **Incentivi e sanzioni**

A garanzia della tenuta complessiva del sistema, è previsto (art. 13) un sistema di sanzioni e incentivi, principalmente orientato a scongiurare comportamenti incoerenti che impatterebbero in modo negativo sul sistema territoriale e a valorizzare comportamenti lineari con le norme e le finalità del presente progetto di legge.

L'impianto sanzionatorio prevede azioni differenti in relazione alla gravità dell'irregolarità rilevata. Si va da misure meramente compensative, per i differenziali riscontrati rispetto agli obiettivi assegnati, da operarsi sull'obiettivo dell'anno successivo con sospensione dei pagamenti disposti dalla regione per un analogo importo, alla non applicabilità di benefici previsti dal presente provvedimento fino alla sospensione dei pagamenti senza limiti di importo nei casi più gravi di mancata trasmissione alla Giunta della certificazione o dei dati necessari al monitoraggio o ancora per comunicazioni gravemente discordanti rispetto ai risultati attestati dal Rendiconto della gestione.

Per contro il rispetto degli obiettivi assegnati, l'osservanza delle norme che regolano la trasmissione delle informazioni tra territorio e regione e la comunicazione della sussistenza di disponibilità di quote di obiettivi per interventi compensativi tra comuni, province e regione, rispondono all'impegno di leale collaborazione interistituzionale e come tale sono incentivati mediante il riconoscimento di titoli di priorità nell'ambito delle azioni di rimodulazione degli obiettivi assegnati, per la distribuzione di eccedenze per lo smaltimento dei residui e per altre misure specificatamente previste dal progetto di legge a beneficio della gestione finanziaria di determinati comuni e province.

Il nuovo patto di stabilità territoriale, rende di fatto irrilevante al di fuori del sistema regionale il mancato rispetto dei vincoli da parte di un singolo ente locale. In altri termini, la funzione di garante svolta dalla regione elimina la possibilità di un intervento sanzionatorio da parte dello stato rivolto a comuni e province dell'Emilia-Romagna. L'unica eccezione è prevista dal comma 6, dell'articolo 13 che prevede la possibilità che, nei casi più gravi di mancato rispetto dell'obiettivo di competenza mista, la Regione, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, possa darne comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale.